

Circol@re nr. 16 del 21 giugno 2022

Una Tantum 200,00 €

“Decreto Aiuti”

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

Riferimenti:

- Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022

Gli articoli 31, 32 e 33 del c.d. Decreto Aiuti (DL n. 50 del 17/05/2022) introducono, **una indennità una tantum di 200 euro** a favore di un ampia platea di destinatari.

I tre articoli sopra richiamati interessano altrettante macro-categorie di soggetti e sono rubricati:

Art. 31 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Art. 32 – Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

Art. 33 – Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi

Una Tantum nella busta paga di Luglio 2022

Art. 31 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

L’art 31 del DL n. 50/2022 introduce, **una indennità una tantum di 200 euro** da riconoscere, **a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti**, con la **retribuzione del mese di luglio 2022**.

BENEFICIARI DELL’UNA TANTUM

I beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro sono i lavoratori dipendenti (c. 1, art. 31 del DL n. 50/2022):

- **non titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 32,**
- **che nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità, abbiano beneficiato dell'esonero di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.**

RICONOSCIMENTO PREVIA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

La norma in esame dispone, inoltre, che l'indennità una tantum di 200 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro **previa dichiarazione del lavoratore** di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 32, commi 1 e 18.

Quindi, **ciascun lavoratore interessato deve rilasciare una dichiarazione** in cui attesta:

- **di non essere titolare di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (art. 32, comma 1);
- **che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza** (art. 32, comma 18).

CARATTERISTICHE DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM

L'indennità una tantum di 200 euro spetta agli aventi diritto **una sola volta**, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L'indennità, inoltre,

- **non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;**
- **non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.**

Parliamo quindi di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.

RECUPERO DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il credito maturato in capo al datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità **sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens INPS riferita al mese di competenza luglio 2022** (quindi con i "contributi INPS dipendenti" in scadenza ad Agosto 2022).

Una Tantum erogata direttamente dall'INPS

Art. 32 – Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

CASISTICHE DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DA PARTE DELL'INPS PREVIA DOMANDA

L'art. 32 del DL n. 50/2022 dispone che l'INPS, **previa apposita domanda**, eroghi l'indennità una tantum pari a 200 euro:

- nel mese di luglio 2022, **ai lavoratori domestici** che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022; (Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato)
- **ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022 (art. 32, comma 11). [Per questi soggetti, le ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono: a) la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021; b) non essere titolari di trattamenti pensionistici; c) non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie].

- **ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 13);
- **ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro (art. 32, comma 14);
- **ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile (art. 32, comma 15) [Per questi soggetti, le ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono: a) l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti, b) essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.]
- **agli incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS (art. 32, comma 16).

CASISTICHE DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DA PARTE DELL'INPS "AUTOMATICAMENTE"

L'INPS provvederà, invece, ad erogare automaticamente l'indennità una tantum di 200 euro:

- **ai titolari di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro (art. 32, comma 1);
- **ai percettori, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione NASpl e DISCOLL** (art. 32, comma 9);
- **ai percettori dell'indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021** (art. 32, comma 10);
- ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 32, comma 12);
- **ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza** (art. 32, comma 18).

NB

In riferimento ad alcune categorie di beneficiari sopra indicati (percettori di trattamenti di disoccupazione NASpl, DIS-COLL e disoccupazione agricola, dei lavoratori che hanno percepito le indennità di cui al DL n. 41/2021 e DL n. 73/2021, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti), l'erogazione, da parte dell'INPS, dell'indennità una tantum di 200 euro avverrà successivamente al mese di luglio 2022 in quanto l'Istituto attenderà l'invio delle denunce UniEmens da parte dei datori di lavoro così da verificare che quei soggetti non abbiano già ricevuto l'indennità in forza del rapporto di lavoro dipendente.

Art. 33 – Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

CASISTICHE DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ AI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L'art. 33 del DL n. 50/2022 dispone l'una tantum a favore di:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

I predetti soggetti non devono aver fruito o fruire dell'una tantum in qualità di dipendenti (art. 31) né averlo già percepito direttamente dall'INPS ai sensi dell'art. 32 sopra argomentato.

Tuttavia l'indennità ai lavoratori autonomi e professionisti ad oggi NON è "operativa" in quanto subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL istitutivo dell'una tantum.

Questo Decreto definirà:

- criteri e
- modalità per la concessione dell'indennità una tantum e
- il limite di reddito oltre il quale decade il diritto all'una tantum

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

